



24 LUG. 2019



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE RECIPROCAMENSA

per adeguare lo statuto ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n° 117

Andata nulla la prima convocazione, in data 12 luglio 2019, alle ore 19,00, presso la sede sociale, in Via Giovanni XXIII 8b - 10023 Chieri (To), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Adeguamento dello statuto e della denominazione associativa ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e ai sensi della Circolare Ministeriale n° 20 del 27/12/2018.

Assume la presidenza Angela Formichella Vicepresidente dell'associazione dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Claudio Manzoni.

Il Presidente constata che sono presenti 26 soci, di cui 13 in proprio e 13 per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale ODV.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.



Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 26; contrari nessuno; astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente ed al Segretario di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate,

chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20,00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Chieri, 12 luglio 2019

Il Vicepresidente (Angela Formichella)

Il Tesoriere (Claudio Manzoni)

Angela Formichella

Claudio Manzoni

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
POSITATO CHE AI SENSI DELL'ART. 16
DEL D.P.R. 26.4.1998 N. 131 SI RILASCI
LA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE
ERA IN POSSESSO

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
24 LUG. 2019 n. 4480
Registrato il
Scritta 3 Cod. Trib. 24 LUG. 2019
ESENTE
IL DIRETTORE



Associazione ReciprocaMensa
Cittadella del Volontariato, Via Giovanni XXIII 8b - 10023 Chieri (To)
CF 94075510019 e-mail: reciprocamensa@gmail.com



ASSOCIAZIONE RECIPROCAMENSA ODV

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di volontariato denominata "RECIPROCAMENSA ODV" con sede legale nel Comune di Chieri. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.
- 3) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di: favorire progetti di sostegno sociale e culturale con persone e gruppi che si trovano in situazioni di difficoltà, di violenza e di emarginazione.

Gli obiettivi principali dell'associazione sono;

- a) Il contrasto alla povertà ed allo spreco alimentare, aiutare chi vive in condizioni difficili o ha bisogno di maggiori attenzioni, come senzatetto, alcolisti, ma anche anziani soli, immigrati o disabili.
- b) individuare con modalità nuove, diverse e dignitose in collaborazione con CSSAC, Associazioni e Enti locali, Parrocchie, ecc quell'insieme di persone passate da un tenore di vita normale ad una situazione di improvvisa indigenza;
- c) promuovere una sinergia tra gli enti non profit al fine di creare una rete di solidarietà;
- d) aiutare la persona in difficoltà, attraverso l'esperienza di contatti umani validi, di momenti socializzanti, di vita comunitaria, di proposte responsabilizzanti, di attività di lavoro, a recuperare il proprio equilibrio individuale e realizzare il proprio inserimento sociale;
- e) La valorizzazione delle relazioni tra ospiti/utenti, tra di loro e con gli aderenti all'associazione stessa;

Art. 3
Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2) Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

- a) promozione e gestione di una mensa (visto come luogo di incontro e di scambio) di solidarietà destinata a fornire un pasto caldo a persone che si trovano in particolare stato d'indigenza;
- b) recupero di materie prime alimentari (alimentari legati alla filiera del fresco, e non) destinate altrimenti allo smaltimento come rifiuti;
- c) iniziative di solidarietà sociale volte alla promozione della persona: persone che vivono in situazione di grave emarginazione o senza fissa dimora;
- d) iniziative culturali volte alla diffusione ed affermazione di una mentalità multiculturale ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in riferimento ai valori di accoglienza, di solidarietà, di pace, di giustizia e di equità.
- e) campagna di informazione e sensibilizzazione sui temi della lotta agli sprechi, i corretti stili di consumo e la promozione del volontariato;
- f) promozione nelle scuole di attività di riflessione e formazione sui temi della solidarietà, cibo e stili di vita, in modo da trasmettere ai ragazzi il valore del cibo, inteso non solo come consumo ma anche come risorsa;
- g) promuovere e perseguire la formazione, la selezione e l'impiego dei volontari che

- operano all'interno dell'associazione;
- h) collaborare con persone, altre associazioni, movimenti, gruppi, organizzazioni ed enti pubblici e privati e strutture civili e religiose che operano a favore della solidarietà sociale in genere, mantenendo la propria identità e autonomia ideologica.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito e principalmente nell'ambito della Regione Piemonte.

4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

5) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

6) L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi di privati;
 - c) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) Contributi di organismi internazionali;
 - e) Donazioni e lasciti testamentari;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - i) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio

consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

- 4) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa lettera.
- 4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
 - c) per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 gg dall'eventuale sollecito scritto;
 - d) per causa di morte.
- 6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli

contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
- a) I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
 - Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo
- b) I soci sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

- AF 
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
 - 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
 - 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
 - 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
 - 6) La convocazione è inoltrata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
 - 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
 - 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
 - 9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 **Assemblea ordinaria dei Soci**

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;

- SP
- SP
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - e) approva l' eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - f) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - g) delibera sull' esclusione dei soci;
 - h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - i) delibera sui ricorsi in caso di riezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - j) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
 - k) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - l) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
 - m) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - n) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 11 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

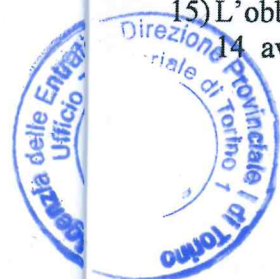
- AF
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
 - 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
 - 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
 - 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
 - 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
 - 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 - 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo
 - 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 4 componenti.
 - 11) La convocazione è inoltrata per iscritto con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 - 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

sf

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Art. 13 Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Libri sociali

- 1) È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- d) È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art.15

Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16 Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa regionale e provinciale in materia.

Chieri 12 Luglio 2019

Il Vicepresidente (Angela Formichella)

Il Tesoriere (Claudio Manzoni)

Angela Formichella

Claudio Manzoni

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
24 Lug. 2019 Registrato n. 4490
Serie 3 Cod. Trib.
E. EX. N. 16
ALECITO IL DIRETTORE



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI TORINO
CONFORME ALL'ORIGINALE
POSITATO CHE AI SENSI DELL'ART. 16
DEL D.P.R. 26.4.1998 N. 181 SI RILASCI
LA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE
ERA IN POSSESSO